

**COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO**  
**Provincia di Siracusa**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA**  
**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE**  
**SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 24/05/2003**  
**Modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 24.05.2006**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 3
Art. 3 – Immobili posseduti da anziani o disabili	pag. 3
Art. 4 – Locali costituenti pertinenza dell’abitazione principale	pag. 4
Art. 5 – Terreni incolti o di piccole dimensioni	pag. 4
Art. 6 – Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi	pag. 4-5-6
Art. 7 – Potenziamento dell’Ufficio tributario incentivazione per il personale addetto	pag. 6
Art. 8 – Utilizzazione del fondo	pag. 7
Art. 9 – Riscossione dell’imposta	pag. 7
Art. 10- Rinvio dinamico	pag. 8
Art. 11- Entrata in vigore	pag. 8

**Art. 1**  
**(OGGETTO DEL REGOLAMENTO)**

1. Il presente Regolamento adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di Portopalo di Capo Passero, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30/11/1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**  
**(FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI)**

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente.

A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:

- a) il solaio e il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15; in questo caso il Comune si riserva la facoltà di accertare quanto dichiarato dal contribuente mediante l'esecuzione di sopralluogo tecnico.
  3. Per avere diritto alla riduzione dell'imposta il contribuente deve presentare apposita comunicazione al Comune, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni d'inagibilità del fabbricato.
  4. Per l'abitazione principale, divenuta inagibile, per qualsiasi causa, si applica l'aliquota e la detrazione determinata per l'abitazione principale e la riduzione per i fabbricati inagibili, a condizione che l'inagibilità sia regolarmente comunicata ai fini I.C.I.

**Art. 3**  
**(IMMOBILI POSSEDUTI DA ANZIANI O DISABILI)**

1. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

**Art. 4**  
**(LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE)**

1. Si considerano come parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze dell'abitazione stessa ancorché distintamente iscritte in Catasto ed ancorché non facenti parte dell'immobile in cui insiste l'abitazione principale.
2. Dell'aliquota agevolata, il contribuente può beneficiare solo limitatamente ad una sola pertinenza, a condizione che dimostri, a richiesta di tenerla a propria disposizione.
3. Nel caso di più pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo a quella che fa parte dello stesso immobile dell'abitazione principale.

**Art. 5**  
**(TERRENI INCOLTI O DI PICCOLE DIMENSIONI)**

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.
2. Per terreno incolto si intende quello sul quale non viene svolta "di fatto" alcuna attività agricola.
3. Non sono considerati incolti, i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni d'avvicendamento colturale sono lasciati temporaneamente non coltivati.
4. I piccoli appezzamenti di terreno, c.d. orticelli, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano: a) coltivati occasionalmente, b) senza l'impiego di mezzi organizzati, c) i cui prodotti non sono commercializzati.

**Art. 6**  
**(SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PASSIVI)**

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale: E' eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Conseguentemente sono eliminate:
  - a) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza

- b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 473.
3. E' introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore della dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo comma 7); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva. Per la sua mancata o tardiva trasmissione, si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 516,46 riferita a ciascuna unità immobiliare.
  4. La comunicazione di cui al precedente comma 3) può essere presentata direttamente al Comune o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso s'intende presentata il giorno della sua spedizione.
  5. Con successiva determinazione è approvato il modello di comunicazione utilizzabile dal contribuente per le finalità di cui al precedente comma 3), con indicazione dei dati ed elementi che la stessa deve riportare.
  6. Nel caso in cui, taluni contribuenti, presentino la dichiarazione o denuncia, in luogo della comunicazione, oppure la comunicazione adoperando altri modelli non conformi a quello adottato dal Comune, in tali casi, l'Ufficio Tributi le assume come se fossero, a tutti gli effetti, comunicazioni secondo le norme contenute nel presente regolamento.
  7. Resta fermo l'obbligo per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso; il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del Comune.
  8. I versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, si considerano regolarmente effettuati. Il versamento viene assunto dal Comune come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni, di cui ai commi 3) e 12), continuano ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
  9. Il Sindaco può stabilire, con provvedimento motivato, il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in caso di calamità naturali di grave entità.

10. La Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua, per ciascun anno d'imposta, sulla base di criteri selettivi informati ai principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
11. Il Funzionario Responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi d'ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente comma 3), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente complessiva imposta dovuta e, se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I." con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
12. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versata in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o resa tempestiva mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997; la sanzione è irrogata con l'avviso indicato nel precedente comma 11).
13. Alle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 3 e 12) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione a un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17 comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473//1997.
14. L'avviso di cui al precedente comma 11) deve essere notificato, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

## **Art. 7**

### **( POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTARIO E INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO)**

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 15-12-97. n. 446, è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, un fondo speciale.
2. Il potenziamento dell'Ufficio Tributario, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 23-12-1996, n. 662 è finanziato da una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

3. La percentuale di cui al comma precedente, è fissata nella misura del 1,50 % calcolata sulle somme ICI effettivamente riscosse nell'anno di competenza.

**Art. 8**  
**( UTILIZZAZIONE DEL FONDO)**

1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque, non appena noto l'importo reale delle somme riscosse nell'anno di competenza, saranno ripartite dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con apposita determina nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per l'acquisto di attrezzature informatiche, per il collegamento con banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, per la formazione del personale e ogni altro mezzo atto a migliorare l'efficienza dei servizi dell'Area Economico-Finanziaria del Comune: nella misura del 15%;
  - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività nella restante misura del 85%. All'interno della citata ripartizione il premio è attribuito nei seguenti termini:
    - 85%, in eguale misura, per il Funzionario Responsabile I.C.I. , qualora non sia incaricato della posizione organizzativa, o il Responsabile del Servizio Tributi direttamente impegnato nell'attività accertativa e per il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria,compatibilmente con il periodo d'effettiva posizione organizzativa, in virtù dell'art. 8, comma 1°, del C.C.N.L. biennio 2000-2001;
    - 15% per il personale che collabora con il personale suddetto, anche se non collocato presso l'Ufficio Tributi, ma comunque appartenente esclusivamente all'Area Economico-Finanziaria;
2. Con la stessa determinazione di cui al comma 1°, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, assegnerà al personale addetto il compenso incentivante, previa produzione di elenco analitico firmato dal Responsabile del Servizio Tributi e controfirmato dal Funzionario Responsabile, solo se nel corso dell'anno è stata svolta l'attività accertativa del tributo così come stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 6, comma 10, con la relativa notifica degli avvisi d'accertamento entro i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria entro il 31 marzo successivo.
4. L'eventuale residuo sarà riportato nel successivo esercizio finanziario.

**Art. 9**  
**(RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA)**

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario del Servizio di riscossione, competente per territorio, nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel decreto legislativo 30/12/1992 n. 504.
2. Il servizio di liquidazione e d'accertamento è effettuato dal Comune in economia diretta.
3. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo può affidare, il servizio di riscossione, di liquidazione e di accertamento del tributo a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97 e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Fino a quando il servizio d'accertamento e di liquidazione sarà gestito dal Comune, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sono esercitate da un funzionario comunale nominato dal Sindaco.
5. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto d'esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.
6. La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504.

## **Art. 10** **(RINVIO DINAMICO)**

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali. In tali casi, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa.

## **Art. 11** **(ENTRATA IN VIGORE)**

1. Il presente regolamento I.C.I., entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2006 ai sensi di legge.
2. Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione d'approvazione è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.